

FOLIARIO DEGLI ATTI DEPOSTIATI TELEMATICAMENTE

Procura alle liti;

Esenzione C.U + copia documento d'identità;

Modulo privacy;

Diffida notificata a mezzo pec diretta al Miur corredata da relate di notifica;

Bollettini di nomina;

Elenco distretti scuola Prov di Roma;

Graduatoria incrociata (GUI);

Protocollo GPS + informatizzazione;

Ordinanza ministeriale + nota ministeriale;

Riferimento casistica giurisprudenziale;

Risposta diffida;



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX. ART. 414 C.P.C.

**con contestuale istanza di trattazione dell'udienza con modalità telematica
(audiovisiva o scritta) e richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici
proclami ex. art. 150 e 151 c.p.c**

Per: **Joseph Micillo**, nato il 31/12/2000 a Napoli (NA), e residente in Frignano (CE),
81030, alla via Alcide de Gasperi n. 25, (**codice fiscale MCLJPH00T31F839F**),
rapp.to e difeso in virtù di mandato in allegato dall'Avvocato Gaetano Santagata
(SNTGTN88L11B963E) e con questo elett.te dom.to presso il suo studio sito in sito
in San Marcellino (Ce) alla Via V Bellini, 17, 81030; dichiarando di voler ricevere
tutte le comunicazioni ex. art. 136 c.p.c all'indirizzo Pec:
avv.gaetanosantagata@pec.it , presente ex. art. 6-bis D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale sul pubblico elenco Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo
sviluppo economico.

- Ricorrente -



CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CODICE FISCALE MI: 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A 00153 Roma (RM), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata estratta dall'indice dei domicili digitali della P.A. e dei Gestori di pubblici servizi dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
AGS.RM@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT

- *Resistente Principale* -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata estratta dall'indice dei domicili digitali della P.A. e dei Gestori di pubblici servizi AGS.RM@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT
DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI ROMA (C.F. 80190390585), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata estratta dall'indice dei domicili digitali della P.A. e dei Gestori di pubblici servizi AGS.RM@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT- USPRM@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT



- *Ulteriori Resistenti* -

Se il Giudice lo ritiene opportuno, voglia disporre la notificazione per pubblici proclami. Con espresso riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del servizio di pubblicazione, volendo considerare il reddito del ricorrente, facendone indicazione nel provvedimento che sarà adottato. Il contraddittorio instaurando viene inteso limitatamente a coloro individuati con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente. Tenendo in considerazione i Docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Roma di II Fascia – per le Graduatorie Incrociate (GUI) insegnamento “ADMM”, come da graduatoria pubblicata il 10/09/2024 per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 sul sito dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma; i quali, hanno ricevuto nomina con contratti a tempo determinato fino a termine delle attività didattiche e/o annuale, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi, pubblicati il 13/09/2024 (primo turno di nomine), il 24/09/2024 (secondo turno di nomine), il 11/10/2024 (terzo turno di nomine), il 23/10/2024 (quarto turno di nomine), il 05/11/2024 (quinto turno di nomine), il 15/11/2024 (sesto turno di nomine), il 06/12/2024 (settimo turno di nomine) e di tutti gli ulteriori ed eventuali bollettini pubblicati o in corso di pubblicazione.

- *Controinteressati/resistenti* -



PER L'OTTENIMENTO

del riconoscimento del diritto a parte ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza fino a termine delle attività didattiche e/o annuale per il corrente anno scolastico 2024/2025 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia - Provincia di Roma per le graduatorie incrociate (GUI) classe di concorso "ADMM" (graduatoria di origine A049 - GPS seconda Fascia), nonché riconoscimento di un punteggio pari a (12) a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06 e/o al 31/08. Del trattamento economico come: retribuzione, tredicesima mensilità, TFR, per l'anno scolastico 2024/2025;

PER LA DISAPPLICAZIONE

dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024 che regola le *"procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, relativamente all'art. 12 dell'O.M, nonché di tutti i bollettini di nomina pubblicati e di pubblicazione successiva per non aver assegnato, nonostante il maggior punteggio, al ricorrente un contratto di lavoro a



tempo determinato relativo alla classe di concorso "ADMM" GPS di seconda fascia (Graduatorie Incrociate);

FATTO

- Che, il ricorrente nel pieno rispetto dell'O.M n. 88/2024 nonché della Nota AOODGPER prot. n. 115135 del 25 luglio 2024 presentava mediante apposita piattaforma telematizzata: procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- Che, tale ordinanza all'art. 1 così dispone: disciplina, per il **biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026**, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- Che, il ricorrente presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza **aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026**;



- Che, il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle c.d. GPS presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di ROMA, inserendo i diversi titoli in possesso;
- Che, presentava domanda c.d. informatizzazione nomine supplenze per l' (UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA), indicando i seguenti insegnamenti: GPS Fascia 2 "A048 - A049 - B020 - EEE" C.D. GRADUATORIE DI INCLUSIONE nonché GPS fascia 2 "ADMM e ADSS" c.d. GRADUATORI INCROCIATE;
- Che, il ricorrente esprimeva la propria preferenza analitica indicando dettagliatamente le istituzioni scolastiche, la classe di concorso e la tipologia di posto (supplenze annuali - al 30/06 - fino al termine delle attività didattiche - al 31/08), **optando alla scelta degli Istituti in base ai Distretti per la Provincia di Roma;**
- Che, in data 10/09/2024 sul sito istituzionale dell'ATP di Roma, venivano ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma - posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.
L'odierno ricorrente risultava e/o risulta collocato secondo tale ordine: **"RM A049 ITALIANO I 2 MM MICILLO JOSEPH (POSIZIONE IN GRADUATORIA 13509) 27 12,50 0 0 (PUNTEGGIO 39,50)";**



- Che, il ricorrente risultava e/o risulta collocato nella graduatoria summenzionata per la graduatoria d'origine A049 - Gps fascia 2 "ADMM - ADSS" Ex Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I Grado **(per la Prov di Roma, scelta di tutti i distretti)**;
- Che, il ricorrente in base al proprio titolo concorreva per diversi insegnamenti, in particolar modo per la classe di concorso "ADMM SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO", nel caso di specie si tiene in considerazione la c.d. GUI (graduatoria incrociata) rinviando alla graduatoria di origine A049 - GPS fascia 2;
- Che, medio tempore, seguiva la pubblicazione periodica dei vari bollettini di nomina recanti i nominativi dei docenti presenti nella graduatoria e destinatari di incarichi di supplenza annuale e/o al termine delle attività didattiche, tenendo in considerazione la classe "ADMM".

Dagli stessi bollettini di nomina si evince, **come l'algoritmo ha funzionato illegittimamente**, assegnando contratti a docenti con punteggio inferiore, rispetto al docente/ricorrente che detiene la seguente posizione, punteggio ed insegnamento: **"ADMM - PUNTEGGIO 39.5 - POSIZIONE 13509 - GRADUATORIE INCROCIATE GPS Fascia 2.** Di seguito, si riportano i diversi bollettini di nomina con alcuni dei nominativi dei docenti che hanno "scavalcato" il ricorrente in quanto aventi un punteggio inferiore. Si fa presente,



che il ricorrente ha presentato reclamo presso il preposto Ufficio, senza ricevere alcuna risposta. Inoltre, ha presentato istanza di accesso agli atti in modo da poter comprendere se vi sono c.d. riservisti, la stessa è rimasta priva di riscontro.

20240924 - II TURNO - BOLLETTINO NOMINE 24/09/2024

- 1) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A022 - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15785 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8G201V GIUSEPPE VERDI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO DE MARCO VALENTINA (PUNTEGGIO 38); 2) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16052 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8A701A PRIMO LEVI - MARINO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO RINALDI IMMACOLATA LUCIA (PUNTEGGIO 37.5); 3) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A030 - EX MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16698 - Inclusione a pieno titolo 2 RMMM8AE01P PAVESE SAN CESAREO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO ANGELUCCI MICHELA (PUNTEGGIO 36.5); 4) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A001 - EX ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17020 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8D1017 SMS VIA CANDUCCI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO SALVAGGIO ROSARIO LUCA (PUNTEGGIO 36); 4) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A049 - EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17423 - Inclusione a pieno titolo 2 RMMM8D8012 VIA FLAMINIA 223 FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO TERRACCIANO ANTONIO (PUNTEGGIO 35.5); 5) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A049 - EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17444 - Inclusione a pieno titolo 3 RMMM8DT01V GIOVANNI XXIII - VIA GARIBALDI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO NIOLA MIRKO (PUNTEGGIO 35.5);**

20241011 - III TURNO - BOLLETTINO TOTALE NOMINE 11/10/2024

- 1) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 AB25 - EX LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECOND. I GRADO (INGLESE) 15890 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8DC01V S. D'ACQUISTO CERVETERI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO CHIERCHIA BIANCA (PUNTEGGIO 38); 2) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 AA25 - EX LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECOND. I GRADO (FRANCESE) 15926 - Inclusione a pieno titolo 2 RMMM89901V T. MINNITI GUIDONIA MONTECELIO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO PRISCO MARIA (PUNTEGGIO 38); 3) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A049 - EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15930 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8BN01N A. ROSMINI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO GROSSI DARIO (PUNTEGGIO 38); 4) ADMM - SOSTEGNO**



SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A030 - EX MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16051 - Inclusione a pieno titolo 2 RMMM83501X MAGNANI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO **LO GIUDICE SILVIA (PUNTEGGIO 37.5); 5) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A001 - EX ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16067 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8FH017 U. NISTRI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO D'ALICANDRO LORENZO (PUNTEGGIO 37.5);**

20241023 - BOLLETTINO TOTALE NOMINE IV TURNO 23/10/2024

- 1) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A001 - EX ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16061 1 RMMM8B6015 SVEVO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO MELE BARBARA (PUNTEGGIO 37.5); 2) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A022 - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16613 1 RMMM8EG01R PIAZZA FILATTIERA, 84 FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO INNOCENZI MARINA (PUNTEGGIO 37.5); 3) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A022 - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16791 2 RMMM8GP012 SMS CALAMATTA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO PETRONIO LILIA (PUNTEGGIO 36.5); 3) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A001 - EX ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16799 1 RMMM8F8017 S.M.S. DE ROSSI - VIA MATTOCCIA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO PANASCI' ALESSANDRA (PUNTEGGIO 36.5); 4) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A028 - MATEMATICA E SCIENZE 16821 2 RMMM8EG01R PIAZZA FILATTIERA, 84 FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO ADDUCI ALESSANDRA (PUNTEGGIO 36.5); 5) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 AB25 - EX LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECOND. I GRADO (INGLESE) 17112 1 RMMM856011 CERVI F.LLI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO DI GENNARO ILARIA (PUNTEGGIO 36);**

20240511 - V - TURNO-BOLLETTINO-TOTALE-NOMINE 05/11/2024

- 1) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 AA25 - EX LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECOND. I GRADO (FRANCESE) 17676 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM856011 CERVI F.LLI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO GALATRO ALDO (PUNTEGGIO 35); 2) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A022 - EX ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17686 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM88001T MARCONI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO CICCHINI PIERO (PUNTEGGIO 35); 3) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 AC25 - EX LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECOND. I GRADO (SPAGNOLO) 17795 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8F701B "CLEMENTE CARDINALI" VELLETRI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO CIAMPRICOTTI MICHELA (PUNTEGGIO 35); 4) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A022 - EX ITALIANO,****



STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17845 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8FN01Q CAIO DUILIO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO **EVANGELISTA CLARISSA (PUNTEGGIO 35); 5) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A049 - EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 18338 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8A8016 ORAZIO - POMEZIA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO FUMO MARCO (PUNTEGGIO 34.5);**

20241115 -VI -TURNO-BOLLETTINO-NOMINE 15/11/2024

- 1) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A049 - EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 18360 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8F701B "CLEMENTE CARDINALI" VELLETRI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO GIGLIO CLAUDIO (PUNTEGGIO 34.5); 2) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A049 - EX SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 18370 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8GB01V IC ALBANO PLESSO SMS PEZZI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO GEMELLI DANILO WILDER (PUNTEGGIO 34.5); 3) ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 18380 - Inclusione a pieno titolo 1 RMMM8C501X S.M.S. VIA AMBROSINI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO COTESTA VALENTINA (PUNTEGGIO 34.5);**

20241206 - VII - BOLLETTINO TOTALE NOMINE 6/12/2024

- 1) **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GUI F1 GPS F2 AC25 - EX LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECOND. I GRADO (SPAGNOLO) 18392 - Inclusione a pieno titolo 5 RMMM83801B COLOMBO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO VASTANTE MARIA TERESA (PUNTEGGIO 34.5);**

- Che, il ricorrente riceveva riscontro alla diffida notificata agli enti contenente il seguente contenuto:

Gentilissimo Prof. Joseph Micillo,

“Innanzitutto, La ringraziamo per averci scritto. La invitiamo, tuttavia, a considerare bene la sua posizione in graduatoria, prima di cimentarsi in inutili e dispendiose diffide legali. Infatti, come Lei stesso ammette, il Suo punteggio nella GUI delle GPS, Fascia 2, classe di concorso



ADMM, è di 39,5. Nell'ultimo turno di nomine, avvenuto con bollettino del 13.12.204, l'algoritmo è arrivato a processare, per la suddetta classe di concorso, i candidati, privi di titoli di riserva, con punteggio fino a 60. Pertanto, risulta del tutto ovvio che l'algoritmo, lungi dall'averla saltata (come Lei erroneamente afferma), non è ancora arrivato a processare la Sua posizione. Nella speranza di averLe fornito tutti i chiarimenti richiesti, Le porgiamo Cordiali Saluti'';

- Volendo attenerci alla risposta ricevuta alla diffida nonché ai bollettini, si evince in modo più che palese che il docente/ricorrente ha subito una lesione del proprio diritto nel vedersi riconoscere un contratto di lavoro a tempo determinato annuale e/o al termine delle attività didattiche. Il tutto, causato da un gravissimo malfunzionamento del sistema algoritmico che meglio sarà spiegato nella premessa in diritto. Inoltre, si fa presente che il ricorrente ha fatto la scelta delle c.d. 150 preferenze, indicando tutti i distretti scolastici esistenti nel territorio Provinciale di Roma, quindi risulta "impossibile" che il docente/ricorrente non ha ricevuto alcuna nomina riconoscendolo come rinunciatario.

DIRITTO

1) COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA.

Per quanto concerne la competenza per materia questa spetta al Giudice Ordinario in funzione di - Giudice del Lavoro. Gli atti impugnati relativi



all'assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, anche per i vizi derivanti dal non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato per l'assegnazione delle sedi, deve riconoscersi che la controversia rientra nella sfera di conoscibilità, quindi tra le competenze, del G.L."

Questo, è quanto viene affermato dal TAR Lazio con sentenza del 12 Giugno 2023, n. 10016, che espressamente prevede *"le controversie attinenti al corretto funzionamento del programma informatico utilizzato dall'Amministrazione per l'assegnazione delle sedi ai docenti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa. Per i giudici del TAR, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la regola tecnica - algoritmo o codice sorgente - che disciplina il funzionamento del software utilizzato da una pubblica amministrazione (nella specie in considerazione al fine di assegnare le sedi ai docenti utilmente collocati nelle graduatorie), non può essere sempre e comunque considerata di stampo pubblicistico, essendo a tale ultimo fine necessario valutare se tale regola tecnica sia espressione di un potere autoritativo o di un mero atto di diritto privato, poiché è solo innanzi al potere autoritativo che la posizione del cittadino "degrada" da diritto soggettivo ad interesse legittimo"*. Le decisioni adottate dalla P.A. in ordine all'assegnazione delle sedi ai docenti collocati nelle graduatorie, ha concluso il TAR, anche se organizzate



con moderni sistemi informatici, riguardano un segmento dell'azione amministrativa privo di rilievo pubblicistico, trattandosi di attività che la P.A. svolge in qualità di datore di lavoro di diritto privato, pertanto, le eventuali irregolarità, a prescindere se riguardino l'attività documentale o informatica della P.A., vanno contestate davanti al Giudice del Lavoro.

2) ILLEGITTIMO FUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO - MANCATA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.

Il ricorrente, lamenta una lesione di un proprio diritto in quanto non ha ricevuto incarico con contratto di lavoro a tempo determinato fino a termine delle attività didattiche e/o annuali, a seguito del malfunzionamento dell'algoritmo istituito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Inoltre, **si chiede la disapplicazione dell'O.M. n. 88/2024** che regola procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **dove all'art. 12 c. 1 stabilisce**. *le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. L'art. 2 c. 5 afferma, in subordine alle operazioni di cui ai commi*



precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

L'O.M. n. 88/2024 all'art. 12 c. 4 *“la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo*



determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento''.

Art. 12 c. 5 *''gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line''.*

Volendo condividere le pronunce del **Tribunale di Torino nella sentenza n. 743/2023 e del Tribunale di Ivrea nella sentenza n. 33/2023 su analoga questione ha evidenziato che:** "L'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico..... In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili..... (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; Occorre leggere



congiuntamente le previsioni dell'ordinanza. L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina".

Sullo stesso argomento il giudice di Bologna ha richiamato anche il **Tribunale di Roma (n. 628/2023)**: "..... non possa ritenersi la legittimità dell'indicata nomina resa possibile dall'applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi."

Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza dell'11.2.2022, ha riconosciuto il diritto di una docente all'assegnazione di un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, illegittimamente attribuito a docenti con punteggio inferiore, a causa di un errore del sistema basato sull'algoritmo (*"L'ordine in cui vengono*



esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore 3 preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza - cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020-.”).

Tribunale di Cosenza, con sentenza del 2 Novembre 2022 ha dichiarato l'illegittimità dell'algoritmo ministeriale in base al quale vengono conferiti gli incarichi di supplenza al 31.08 e/o al 30/06 ai docenti. In altre parole, il Giudice del Lavoro di Cosenza ha sanzionato l'illiceità dell'algoritmo ministeriale che penalizza i lavoratori, escludendoli definitivamente dalla procedura di attribuzione degli incarichi, e li ritiene rinunciatari per non avere espresso alcune preferenze di sede (*“Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.”*).



Tribunale di Cassino, con la già indicata ordinanza collegiale del 14.03.2023, dal suo canto, ha accertato l'illegittimo funzionamento dell'algoritmo che gestisce le GPS e ha condannato il Ministero dell'istruzione alla nomina con contratto annuale ad una docente precaria che, all'esito delle nomine per la provincia di Latina, si era vista scavalcare da alcuni docenti con punteggio minore nelle nomine per i contratti a tempo determinato. Il collegio di merito ha precisato che: *"Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. "rinuncia alla sede", per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a "concorrere" su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso*



di mancata disponibilità delle sedi "preferite" per i primi turni di assegnazione dell'incarico.

3) MALFUNZIONAMENTO ALGORITMO - NATURA STRUMENTALE E ACCESSORIA DELL'ALGORITMO.

Volendo invocare l'evoluzione tecnologica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto ad introdurre nel sistema delle nomine per le assegnazioni incarichi ai docenti, **un algoritmo**, il cui funzionamento è del tutto sconosciuto ai non addetti ai lavori. Lo stesso, avrebbe dovuto rappresentare la svolta all'interno del sistema per il conferimento degli incarichi ai docenti fino al 30/06 e/o al 31/08. Invece, lede i diritti di coloro che presentano regolare domanda di inserimento e/o aggiornamento nelle GPS di Provincia, assegnando incarichi a docenti con punteggio inferiore. Così, com'è successo all'odierno ricorrente (*vedi ut supra le assegnazioni a docenti con un punteggio inferiore e con una posizione inferiore*).

L'algoritmo non può sostituire l'essere umano nelle scelte che potrebbero pregiudicare il futuro di ogni docente, danneggiandoli sia sotto un profilo patrimoniale che non patrimoniale, vedendosi (scavalcare) da colleghi posizionati in graduatoria con punteggio inferiore.

Lo strumento utilizzato dal Dicastero, ha una natura accessoria e strumentale dove il **TAR del Lazio, ha affermato:** gli algoritmi, seppur costituiscono uno



strumento idoneo e essenziale per garantire l'efficientamento dell'azione amministrativa, mantengono in ogni caso un carattere accessorio e strumentale in seno al procedimento e non possono mai soppiantare, sostituendola in modo integrale, *«l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere»* (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, sent. 10 settembre 2018, n. 9224).

Tale decisione è stata anche affermata dal Consiglio di Stato che, con la pronuncia resa dalla VI Sezione il 4 febbraio 2020, n. 881 ha da un lato ribadito la necessità di estendere quanto più possibile il ricorso ad uno strumentario informatico ed automatizzato sofisticato ed evoluto, al fine di snellire le procedure e di assicurare l'efficienza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma dall'altro ha altresì evidenziato come l'impiego dell'intelligenza artificiale in sede decisoria pubblica incontri limiti precisi, che corrispondono a specifiche aspettative giuridiche degli interessati (oltre alla pronuncia appena citata si vedano, in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472, 8473 e 8474).

In particolare, *«anche alla luce della disciplina sovranazionale»*, secondo il Consiglio di Stato in caso di utilizzo di algoritmi da parte della Pubblica Amministrazione occorre garantire la piena riconducibilità della decisione all'organo titolare del



potere, di modo che questo possa svolgere le necessarie verifiche in termini di *«logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo»*.

In altre parole, secondo la giurisprudenza amministrativa è necessario che l'esito finale dell'elaborazione algoritmica sia adeguatamente vagliato da un operatore umano, in quanto responsabile del procedimento. Il che implica poi, per forza di cose, anche la piena conoscibilità a monte dell'algoritmo utilizzato: solo in questo caso, infatti, sarà effettivamente possibile «verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge e dalla stessa Amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato incorporato». A quest'ultimo riguardo emerge, a ben vedere, un secondo profilo di notevole interesse, strettamente correlato al principio della non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, oltre all'intervento umano nell'assunzione della decisione finale, occorre altresì garantire la piena conoscibilità del modulo tecnico e dei criteri applicati per la definizione dell'algoritmo. Si tratta, in sostanza, di conformare l'utilizzo delle procedure automatizzate ad una esigenza fondamentale di trasparenza, da riferire tanto alla stessa Pubblica Amministrazione titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso alla strumentazione algoritmica, quanto ai soggetti interessati ed incisi



dall'esercizio di tale potere. L'algoritmo, in definitiva, deve risultare "conoscibile" secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica la piena intelligibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Conoscibilità dell'algoritmo che deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. In proposito, va ribadito che, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative, ecc.) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile.

4) DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO EMERGENTE e LUCRO CESSANTE.

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno al ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante. Il ricorrente è stato impedito di prendere servizio a far data dall'inizio delle attività didattiche e/o



successivamente, con contratto fino a conclusione delle attività didattiche e/o annuale, così pregiudicandone la posizione non solo sotto il profilo economico non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata, ma altresì impedendole di maturare, sotto il profilo giuridico, il diritto al servizio che avrebbe dovuto prestare. In particolare, il ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinatario di attribuzione di incarico annuale per le ragioni di cui è causa e conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dell'incarico conseguente, in relazione a un contratto a tempo determinato annuale sulla c.d.c. ADMM per la II fascia GPS (Graduatorie Incrociate), ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto, quanto appresso.

- I) **Il risarcimento del danno**, commisurato alla retribuzione lorda non percepita a far data dall'inizio dell'attività didattica e/o successivamente o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'Ill.mo Giudicante (nel caso, in relazione ai bollettini successivi) e sino alla data di presa di servizio per effetto dell'invocato provvedimento giudiziale di attribuzione dell'incarico annuale o comunque (nel caso in cui non si pervenga per tempo alla presa di servizio del corrente a.s. in forza dell'invocata tutela giudiziale) sino al 30.06.2025 e/o 31/08/2025;



- II) **Sotto il profilo giuridico ed economico**, il diritto al riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2024/2025, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADMM;
- III) **Il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio (pari a 12)** che gli sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe maturata alla data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo determinato e sino all'attribuzione dell'incarico invocato con il richiesto provvedimento giudiziale sulla classe di concorso ADMM;

Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, che qualora gli stessi siano stati "scavalcati", e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez.



lavoro, ord. n. 16665/2020). In special modo con riferimento alla giurisprudenza di merito, proprio con riferimento ai docenti, si è affermato che in presenza dell'obbligo a carico della PA *"di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (...), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c."*. In tale senso si confronti anche Tribunale di Bari, sez. lavoro, sentenza 2340 del 2020, a mente della quale è stato affermato che *"come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010).* In particolare con la citata pronuncia di merito è stato riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe



dovuto percepire e che non ha percepito e al riconoscimento del servizio di insegnamento sulla classe di concorso sia ai fini economici che giuridici, per il periodo di riferimento in cui è stato impedito il servizio stesso.

IN ORDINE AL QUANTUM DEBEATUR.

Come noto in applicazione del CCNL Scuola 2022, per i docenti delle scuole medie secondo la Tabella B1 - SCUOLA - CCNL 6/12/2022, con servizio da 0 a 8 anni, come per il docente e con riferimento agli incarichi oggetto di riconoscimento giudiziale, è prevista una retribuzione tabellare lorda con EP conglobato di € 22.678,52 annui, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e la retribuzione professionale docenti, oltre accessori di legge e come da giustizia dovuti.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente, così come domiciliata, rapp.ta e difesa;

RICORRE

all'Ecc. Tribunale adito, affinché Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c, vedersi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nella funzione del Giudice del Lavoro

- I) **ACCERTARE E DICHIARARE**, il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di



supplenza per l'a.s. 2024/2025 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Roma di II Fascia – per le Graduatorie Incrociate (GUI) insegnamento “ADMM”;

- II) **CONDANNARE**, il Ministero dell'Istruzione resistente a riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio completo (pari a 12) per la classe di concorso relativa alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Roma di II Fascia – per le Graduatorie Incrociate (GUI) insegnamento “ADMM”, per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- III) **CONDANNARE**, il Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza al 30/06 e/o al 31/08, **per un importo pari ad 22.678,52 (lordi) annui, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e la retribuzione professionale docenti, oltre accessori di legge salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;**



- IV) **CONDANNARE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, al pagamento delle spese di diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario nonché il rimborso del C.U. se versato;
- V) **Per l'istruttoria ex. art. 414 comma 5 c.p.c., Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, disporre i mezzi istruttori utili ai fini dell'adozione del provvedimento.**

*La controversia introdotta dal presente atto riguarda la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, a norma dell'art. 9 comma 1 bis DPR 30/05/2002 n. 115, come introdotto dal DL 11/98, il ricorrente è esonerato dal pagamento del contributo unificato, che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi, non è superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR, **elevato a € 38.514,03**. Inoltre, il ricorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni reddituali, e provvedere alla integrazione pagando il C.U. Nell'ipotesi di superamento del limite reddituale ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari a euro **22.678,52 (lordi) annui, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e la retribuzione professionale docenti, oltre accessori di legge salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia**, ed il contributo unificato è pari a euro 49;*

San Marcellino (CE) lì

Firmato digitalmente Avv. Gaetano Santagata



**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 150 e 151 C.P.C.**

**Se il Giudice lo ritiene opportuno, voglia disporre la notificazione per pubblici
proclami. Con riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del servizio di
pubblicazione, volendo considerare il reddito del ricorrente, con espressa
indicazione nel provvedimento di fissazione udienza.**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere destinatario di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche, in relazione alle graduatorie di inclusione A049 - A048 - B20 - EEEM GPS fascia 2 e graduatorie incrociate ADMM - ADSS GPS fascia 2, con riferimento a incarichi già conferiti a personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli del ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di Roma. Ciò implica che detto personale docente, come da turni di nomina allegati e con riferimento alla graduatoria di inclusione e/o graduatoria incrociata nonché per classe di concorso, appare essere controinteressato rispetto alla posizione dell'istante finalizzata in via principale a conseguire l'incarico ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiore. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati ossia ai docenti destinatari di incarico di nomina a seguito dei bollettini di



conferimento di nn. 1, 2, 3, 4, 5 pubblicati dal Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma, incarico per il quale (a partire dal primo conferito con il bollettino n. 1 così via subordinatamente per l'ipotesi di sussistenza di titoli di riserva e/o preferenza ex lege) l'istante chiede giudizialmente l'attribuzione.

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

CHE, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento; CHE, l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della *Quarta Sezione del Consiglio di Stato* 19



febbraio 1990, n. 106, [...] non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...];

CHE, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente; CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; CHE, vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; CHE, anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che [...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito*



*istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]
(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del
01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).*

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie del ricorso, del decreto di fissazione udienza, del I - II - III - IV - V turno di nomina con espresso riferimento alle graduatorie di inclusione e/o graduatorie incrociate nonché classe di concorso, contenenti elenco specifico con nominativi di insegnanti che hanno scavalcato illegittimamente il ricorrente, tanto ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per il Lazio (<https://www.usrlazio.it/>), Ministero del Merito e dell'Istruzione (<https://www.mim.gov.it/>) e Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it/atp/>)



**ISTANZA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELL'UDIENZA A DISTANZA
CON MODALITA' AUDIOVISIVA e/o NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA**

All'Ill.mo Tribunale Adito - Giudice del Lavoro,

Il sottoscritto avv. Gaetano Santagata, (SNTGTN88L11B963E) con studio sito in sito in San Marcellino (CE) alla via V Bellini n. 17, quale difensore del ricorrente Joseph Micillo, nato il 31/12/2000 a Napoli (NA), e residente in Frignano (CE), 81030, alla via Alcide de Gasperi n. 25, (codice fiscale MCLJPH00T31F839F).

FA ISTANZA

per richiedere la trattazione del presente giudizio, **in quanto tutto provato documentalmente**, venga disposta con modalità telematiche audiovisiva e/o note di trattazione scritta secondo la normativa del codice di rito.

San Marcellino (CE)

avv. Gaetano Santagata

